

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 29-4958

**Approvazione del nuovo sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanità' e costituzione relativi organismi. Integrazione e modifica D.G.R. n. 7-2208 del 22.6.2011.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si legge che "...la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista", e che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale e accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma);

vista la *delibera* n. 7 -2208 del 22/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento relativo al nuovo sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, delineato a seguito delle indicazioni nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, successivamente dettagliate nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010;

rilevato che con lo stesso atto venivano individuati gli organismi facenti parte del sistema ECM regionale nonché la loro composizione numerica massima (20 componenti cadauno);

preso atto che con nota n. 12234 del 20/04/2012 alcuni rappresentanti di Ordini e Collegi professionali richiedevano, tra l'altro, un maggior coinvolgimento e una maggiore rappresentatività all'interno di uno degli organismi, e precisamente il Comitato per l'Educazione Continua in Medicina, con funzioni di programmazione ed indirizzo politico e strategico nel campo della formazione ECM;

ritenuto di accogliere la loro richiesta nello spirito di massima collaborazione fra i diversi enti/istituzioni professionali territoriali, alla base del nuovo sistema ECM regionale, in linea con quanto ulteriormente sottolineato nel recente accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;

visto che il numero delle rappresentanze individuate ammonta complessivamente a 35 componenti anziché 20;

ritenuto di dover modificare il numero dei componenti il Comitato per l'Educazione Continua in Medicina, indicato nel documento relativo al " Sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanità", parte integrante della DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011, da un massimo di 20 a un massimo di 35 unità.

Che con successivi atti del Direttore della Sanità si provvederà all'individuazione dei componenti dei singoli organismi, in conformità con i criteri di cui al documento sul "Sistema di governo regionale sulla Formazione Continua in Medicina", così come modificato dal presente provvedimento, dando atto che l'incarico non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92;  
visto l'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012;  
vista la D.G.R. n. 7 -2208 del 22/06/2011;

*delibera*

□ di modificare, per i motivi di cui narrativa, il documento relativo al “Sistema di governo regionale per la Formazione Continua in Sanità”, parte integrante e sostanziale della DGR n. 7 - 2208 del 22/06/2011, relativamente alla composizione numerica del Comitato per l'Educazione Continua in Medicina, individuando un numero massimo di 35 componenti anziché 20;

□ di demandare al Direttore della Sanità l'individuazione, con successivi atti, dei componenti dei singoli organismi, in conformità con i criteri di cui al documento sul “Sistema di governo regionale sulla Formazione Continua in Medicina”, così come modificato dal presente provvedimento, dando atto che l'incarico non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)